



Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20055 – Vimodrone  
Telefono 02250771 – Fax 022500316  
Pec [comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it)  
E-mail Istituzionale [protocollo@comune.vimodrone.milano.it](mailto:protocollo@comune.vimodrone.milano.it)  
Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK  
Codice Fiscale 07430220157 – Partita Iva 00858950967

Registro Interno n. 12

Registro Generale n. 281

**DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA  
CENTRALE UNICA COMMITTENZA**

**Assunta nel giorno 08-05-2024**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER AVVIO PROCEDURA APERTA  
SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER ACCORDO QUADRO SERVIZIO  
CUSTODIA E MANTENIMENTO ANIMALI D'AFFEZIONE E ATTIVITA'  
CONNESSE COMUNE DI PIOLTELLO

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO C.U.C.**

**Premesso che** il Comune di Pioltello (di seguito per brevità anche solo Comune) deve provvedere con urgenza a concludere un accordo quadro con unico operatore ai sensi dell'articolo 59 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 per procedere agli affidamenti di appalti specifici aventi ad oggetto il servizio di custodia mantenimento animali d'affezione e attività connesse;

**Dato atto come:**

- detta acquisizione è stata inserita nella programmazione degli acquisti di beni e servizi del Comune di Pioltello con il seguente codice unico di intervento (CUI): 83501410159202300001;
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 e articolo 9 comma 5 dell'allegato I.2 del D.lgs. n. 36/2023 il Responsabile unico del progetto è la D.ssa Laura Nichetti già indicato come RUP nell'atto di programmazione, che risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

**Preso atto** che il Comune di Pioltello con determinazione registro generale n. 250 del 29/04/2024 ha verificato che per le attività oggetto dell'appalto non sussistono al momento convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al servizio di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri

soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018 ) e pertanto ai sensi dell'articolo 41 comma 12 del D.lgs. n. 36/2023 ha approvato il progetto di servizio composto da capitolato speciale d'appalto, dell'elenco prezzi unitari, dal quadro economico, schema di contratto e dal documento contenente il riepilogo generale del progetto di servizio da cui risulta che:

- ✓ si sono individuate le attività oggetto dell'accordo quadro determinando che le stesse sono suscettibili quale attività principale nella categoria prevalente servizi di canile cpv: 98380000-0 e nella categoria secondaria servizi veterinari cpv 85200000-1 servizi veterinari . Le attività saranno remunerate in base all'elenco prezzi contenuto negli elaborati progettuali e le stesse sono state definite in via generale ma non nella loro descrizione compiuta e nel numero. Essi dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dal Direttore dell'esecuzione nell'arco di tempo previsto di vigenza dell'Accordo Quadro. Pertanto le attività e le prestazioni di cui sopra saranno descritte e compiutamente disciplinate nell'ambito dei contratti applicativi e nei documenti di esecuzione di questi, quali gli ordini di servizio emessi in esecuzione di ciascun contratto applicativo;
- ✓ Si è dimensionata la durata dell'Accordo quadro che è di 48 mesi: sono previste opzioni di proroga del contratto per mesi 6 e variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo, ai sensi dell'articolo 120 comma;
- ✓ Si è dimensionato il valore complessivo dell'accordo quadro e le componenti più significative dello stesso sono contenute nella tabella sotto indicata oltre che nell'elenco prezzi indicato negli elaborati progettuali

**a) Importo del servizio**

a1) Importo annuo del servizio	45.000,00
a2) Importo annuo per gli oneri della sicurezza	0,00
<b>TOTALE voci a1) + a2)</b>	<b>45.000,00</b>
a3) Importo del servizio per 4 anni	180.000,00
a4) Importo per gli oneri della sicurezza per 4 anni	0,00
<b>TOTALE voci a3) + a4)</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Di cui costi della manodopera</b>	<b>113.207,36</b>
 Servizio 4 anni	 180.000,00
 proroga tecnica 6 mesi	 22.500,00
 quinto d'obbligo 20%	 36.000,00
 <b>TOTALE VALORE</b>	 <b>238.500,00</b>
<b>IVA 22%</b>	<b>52.470,00</b>
<b>SOMMA</b>	<b>290.970,00</b>

Da quanto sopra si rileva che il valore dell'accordo Quadro a base di gara è pari a

€ 180.000,00 (IVA ESCLUSA), di cui costi della manodopera quantificati in € 113.207,36 e il valore complessivo stimato dell'accordo Quadro ai sensi dell'articolo 14 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 è € 238.500,00 IVA ESCLUSA tenendo conto delle opzioni di proroga ai sensi dell'articolo 120 comma 10 nonché dell'eventuale quinto d'obbligo di cui all'articolo 120 comma 9 del codice previste

- ✓ per determinare il valore dell'accordo quadro, si è effettuata una previsione del fabbisogno potenziale condotta sulla base di informazioni tratte da dati storici e ipotesi di evoluzione del fabbisogno nel periodo di validità dell'accordo quadro e i prezzi per le singole prestazioni contenuti nell'elenco prezzi a base di gara sono stati determinati da un'analisi dei costi delle prestazioni desunti dai prezzi applicati in appalti precedenti e operando i dovuti aggiornamenti e facendo un benchmarking su servizi simili. Detto importo complessivo / quantitativo dell'accordo quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno del Comune nell'arco temporale di durata dell'accordo quadro. La predetta stima pertanto non è in alcun modo impegnativa né vincolante per il Comune nei confronti dell'aggiudicatario dell'accordo quadro Analogamente, considerata la natura bifasica dello strumento di acquisto utilizzato (Accordo Quadro) , il costo della manodopera è stato stimato con un'incidenza pari al 62,89%, con una quantificazione complessiva pari ad euro 113.207,36 determinato a partire da una stima ipotizzata dell'effort di attività con specifico riferimento alle prestazioni presenti nell'elenco prezzi contenuto nel progetto così come indicato negli elaborati progettuali. Analogamente I Concorrenti, al fine di esprimere il costo della manodopera , potranno stimarli in base all'effort di attività relativa alle medesime prestazioni Il Contratto collettivo Nazionale di lavoro preso a riferimento è il contratto collettivo nazionale di lavoro “terziario e della distribuzione e dei servizi”. I costi dei rischi da interferenza sono stati stimati negli elaborati progettuali pari a € 0,00 e non è prevista, ai sensi dell'art. 26, comma 3 – bis, del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii., la predisposizione del DUVRI ritenendosi non esistenti rischi da interferenza;
- ✓ Il valore dell'accordo quadro costituisce l'importo complessivo di spesa entro il quale durante la vigenza dell'Accordo Quadro possono essere affidati gli appalti specifici aventi ad oggetto le attività secondo l'elenco prezzi indicato negli elaborati progettuali. Il valore/quantitativo dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno del Comune che ricorrerà agli appalti specifici e relativi contratti applicativi nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro. Detta stima è stata elaborata secondo i criteri indicati direttamente negli elaborati progettuali cui si rinvia non essendoci ad oggi, per quanto consta, per le attività oggetto dell'accordo quadro i prezzi di riferimento pubblicati da Anac. La predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per il Comune nei confronti dell'aggiudicatario dell'Accordo Quadro Il valore economico stimato dell'accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale poiché ha solo il fine di quantificare un fabbisogno presunto e individuare il quadro economico dell'accordo quadro, atteso che come sopra indicato l'accordo

quadro definisce “la cornice” contrattuale inerente alle condizioni e le modalità con cui saranno poi affidati i singoli lavori oggetto degli appalti specifici e relativi contratti applicativi che il Comune di volta in volta vorrà eseguire. Le attività , oggetto dell’Accordo Quadro, che saranno affidati nel corso di vigenza dell’Accordo Quadro attraverso appalti specifici e relativi contratti applicativi sono finanziati con fondi propri di bilancio

- ✓ si è progettato un unico lotto poiché l’analisi condotta dal Comune che ha redatto gli elaborati progettuali ha portato a ritenere che non sia razionale una suddivisione in lotti funzionali e/o prestazionali atteso che i servizi richiesti sono erogati in un unico ambito e riconducibili ad attività e processi strettamente correlati e di natura unitaria e quindi le prestazioni oggetto dello stesso, per la loro unicità, non sono in alcun modo scindibili. Per lo stesso motivo, non è applicabile la suddivisione in lotti geografici. Inoltre, date le caratteristiche del servizio, si ritiene che l’unicità del lotto risponda ad esigenze di efficienza, economicità e buona amministrazione e che un unico interlocutore possa garantire i migliori livelli prestazionali
- ✓ il Comune di Pioltello, tenuto conto della tipologia di intervento, delle prestazioni e modalità oggetto del contratto che si vuole acquisire e del mercato di riferimento, ha valutato che, sono cambiate le condizioni di esecuzione rispetto all’appalto stipulato con l’operatore uscente e che quindi il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati. Inoltre al fine di garantire misure di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, sono stati previsti appositi criteri di premialità in tal senso. Inoltre per l’esecuzione del servizio oggetto del presente accordo quadro, ai sensi dell’articolo 113 del Codice, come indicato negli elaborati progettuali cui si rinvia , considerata la particolare natura del servizio che prevede la messa a disposizione di una struttura idonea avente i requisiti previsti nel capitolato anche in virtù di quanto previsto dalla legge regionale 33/2009 e regolamento regionale 13 aprile 2017 n. 2, è richiesto il possesso (proprietà) o la disponibilità alla data di attivazione del primo appalto specifico , di una struttura avente i requisiti previsti nel capitolato cui si rinvia. Relativamente a questo requisito, per tutelare il principio di prossimità per la efficiente gestione delle prestazioni contenuto nelle legge e regolamento regionale, è stato previsto un apposito criterio premiale , in linea con l’orientamento di Anac
- ✓ nell’ambito degli elaborati progettuali non sono stati individuati nessuno dei criteri ambientali minimi (CAM) vigenti ;
- ✓ per la scelta del soggetto con cui concludere l’accordo quadro di che trattasi si è deciso di attivare una procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’articolo 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e il criterio di affidamento è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo, prevedendo criteri premiali e requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale indicati negli elaborati progettuali. In particolare per quanto concerne il requisito di capacità tecnico professionale previsto , si

giustifica in relazione alla consistenza media ipotizzata dei servizi che saranno oggetto di appalti specifici nel corso dell'accordo quadro e della particolarità dei servizi che richiedono un'esperienza minima che non può derivare dalla mera sommatoria di più servizi di scarsa consistenza viste le competenze e capacità richieste e dall'esigenza di avere un'esperienza di gestione per un tempo continuativo medio/lungo, che necessita di continuità dei servizi e del personale, di stabilità aziendale.

**Dato atto** come il Comune, qualificato ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.lgs. n. 36/2023 ha demandato l'espletamento di questa gara all'Ufficio Comune operante come centrale unica di committenza, costituito a seguito di accordo consortile nella forma della convenzione prevista dall'articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 tra il Comune di Vimodrone, Comune di Cassina de' Pecchi, Comune di Rodano, Comune di Pioltello, Comune di Cambiago e approvata dai rispettivi Consigli Comunali (con deliberazione C.C. n. 7 del 30/01/2023 adottata dal Comune di Vimodrone, deliberazione C.C. n. 8 del 27/01/2023 adottata dal Comune di Cassina de' Pecchi, deliberazione C.C. n. 4 del 25/01/2023 adottata dal Comune di Rodano, deliberazione C.C. n. 7 del 26/01/2023 adottata dal Comune di Pioltello, deliberazione C.C. n. 6 del 31/01/2023 adottata dal Comune di Cambiago) in linea con quanto previsto dall'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016 e anch'esso qualificato ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.lgs. n. 36/2023. In particolare con gli atti sopra citati si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (di seguito nel presente atto per brevità anche "CUC") con sede presso il Comune di Vimodrone, che avrà la funzione di stazione appaltante, in nome e per conto dei Comuni associati, per tutte le procedure che, in base alla citata convenzione, i medesimi Comuni associati demanderanno alla stessa, e si è disciplinata la suddivisione delle competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune. Sinteticamente, tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 della citata convenzione, vi è l'approvazione del progetto dell'acquisizione da effettuare e l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come CUC ai sensi dell'articolo 4 della citata convenzione vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino proposta di aggiudicazione, demandando invece, alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'affidamento. La convenzione sopra citata fa riferimento al codice degli appalti previgente ma contiene una norma di operatività e di salvaguardia che prevede che le clausole della convenzione che richiamano riferimenti a specifiche norme del codice dei contratti di cui al D.lgs. n.50/2023 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti e i contatti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle disposizioni sopravvenute; di questa gara all'Ufficio Comune operante come cuc, qualificato, secondo gli atti sopra indicate e sulla base della convenzione cuc sopra indicate.

A tal fine si rileva che far data dal 01 gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal libro I parte II del codice dei contratti pubblici e le disposizioni richiamate impongono alle stazioni appaltanti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD). La piattaforma di eProcurement di ARIA S.p.A., denominata Sintel, con la quale l'Ufficio comune operante come cuc e il Comune di Pioltello si sono convenzionate, è stata certificata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, per la

gestione delle fasi di Progettazione, Pubblicazione, Affidamento ed Esecuzione e risulta inserita nel Registro delle piattaforme certificate consultabile sul Portale dei dati aperti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dal 12/01/2024. Tuttavia, rappresentando la nuova disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici una rivoluzione nel mondo della contrattualistica pubblica, vi è stato in tutto questo periodo ed è tutt'ora in atto da parte del titolare e gestore della piattaforma Sintel un graduale e complicato adeguamento alle nuove disposizioni. Infatti non tutte le funzionalità per le quali è stata ottenuta la certificazione sono state messe fin da subito a disposizione delle Stazioni Appaltanti bensì vi è stato ed è tutt'ora in atto un graduale e incrementale adeguamento, con via via rilasci di nuove procedure e funzionalità e il quadro non è ancora completato.

#### **Rilevato come:**

- sulla base degli elementi e delle prescrizioni contenute nel progetto e nella determina sopra citata assunta dal Comune si sono predisposti gli atti per poter avviare la procedura aperta di che trattasi sul sistema di intermediazione telematica messo a disposizione dalla Regione Lombardia piattaforma Sintel, costituiti bando, disciplinare con relativa modulistica allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale;
- nella redazione del disciplinare ci si è basati sul bando tipo approvato da Anac, apportando alcune modifiche per adeguarlo alla modalità organizzativa prescelta dai associati alla CUC, secondo quanto previsto nella convenzione istitutiva dell'ufficio comune operante come CUC come indicato nel presente atto, relativamente anche alla competenza degli organi che intervengono alla procedura, che è stata attagliata nell'ambito del disciplinare a quanto previsto nella convenzione prevista dall'articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 con cui si è costituito tra i Comuni di Vimodrone, Rodano, Cassina de Pecchi, Pioltello e Cambiagio l'ufficio comune operante come centrale unica di committenza e per adeguarlo alle caratteristiche della piattaforma telematica utilizzata;
- nello stabilire il termine per la ricezione delle offerte, si è tenuto conto del termine minimo di 30 giorni previsto nell'articolo 71 del D.lgs. n. 36/2023, delle ragioni di urgenza di acquisire detto servizio, tenuto conto che per l'acquisizione di che trattasi è stato pubblicato un avviso di preinformazione presso la GUE ID Della Pubblicazione: 218642-2024  
NoticesDetails.Labels.ExpectedPublicationDate: 12/04/2024 contenente tutte le informazioni richieste nell'allegato II.6 Parte I Lettera B sezione B1. Tale pubblicazione, non valida per la riduzione dei termini ma a solo titolo informativo, è stata eseguita in autonomia procedendo con l'applicativo E-notice2 non avendo disponibilità la piattaforma di interoperabilità gratuita MIAP di ARIA S.p.A. la disponibilità dell'ANAC Form previsto nell'allegato alla delibera 263/2023 come comunicato ad ANAC con PEC prot. n. 9435/2024;
- il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la dott.ssa Chiara Gregorini, Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC, che si avverrà di Stabile Daniela quale Autorità di gara e di due Responsabili di procedimento, individuati nelle persone di Claudia Iulianelli e Luciana Svizzero che coadiuveranno l'Autorità di gara e la gara sarà condotta da un Seggio di gara, composto dall'Autorità di gara che si avverrà altresì dei suddetti Responsabili di procedimento per quanto concerne la valutazione della documentazione amministrativa e l'apertura delle offerte, la Commissione giudicatrice che sarà nominata dopo la scadenza delle offerte opererà la valutazione delle offerte e il Rup Laura Nichetti condurrà il sub-

procedimento di verifica della anomalia/congruità delle offerte con l'ausilio della Commissione Giudicatrice;

**Verificato altresì come:**

- ✓ la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico -organizzativo, avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico FVOE2.0. In via transitoria, fino alla completa operatività del FVOE2.0 con riferimento all'acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali e speciali non disponibili nel FVOE, si provvederà secondo le modalità previste dall'articolo 40 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000; i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo non disponibili nel FVOE sono inseriti nel Fascicolo, dagli operatori economici, e /o richiesti d'ufficio presso le PA ;
- ✓ l'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza è legittimato ad attivare la procedura di acquisizione di che trattasi in quanto stazione appaltante qualificata con codice AUSA: n. 0000543575 e avendo ottenuto la qualifica con un livello di qualificazione SF1;

**Ritenuto di :**

- acquisire il codice CIG e a tal fine il CIG è assunto a nome del Responsabile della fase del procedimento di affidamento, dando atto che non essendo ancora prevista nel sistema Anac e nel sistema della piattaforma telematica certificata di Anac la figura del Responsabile di procedimento di fase, il cig è assunto dal Responsabile dell'ufficio comune operante come cuc in qualità di Rup anziché in qualità di Responsabile di fase , come in realtà è, e ciò ai sensi del Comunicato del Presidente Anac del 06/03/2024 e al termine della procedura sarà operato un trasferimento in capo al RUP del Comune di Pioltello in nome e per conto del quale si sta attivando la procedura di che trattasi (Stazione appaltante delegante) , essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio per quanto concerne la fase di esecuzione e cureranno tutti gli obblighi informativi verso l'ANAC e osservatorio come previsto nella convenzione della Centrale Unica di Committenza.;
- di assolvere al pagamento del contributo ANAC, dando atto che sulla base della deliberazione di ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 il contributo ANAC a carico della Stazione appaltante è fissato nell'importo di euro 250,00 tenuto conto del valore indicato nella determinazione sopra citata del Comune di Pioltello e per procedere al pagamento dello stesso si è già assunta una precedente determinazione di impegno di spesa generale per l'anno 2024 R.G. n. 105 del 01/03/2024 imp. n. 545/2024 che, se del caso, sarà successivamente integrata. Detto importo poi sarà rimborsato dal Comune in nome e per conto del quale la procedura è stata attivata secondo quanto previsto in convenzione, rimandando ad un successivo l'atto l'accertamento contabile relativo;
- di procedere ad effettuare la pubblicità degli atti di gara

**Dato atto altresì che:**

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. n. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né dei Responsabili d procedimento indicati né del Responsabile dell'Ufficio come operante come CUC;
- si è effettuato l'accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC;

**Visti:**

- il DPR 207/2010 e s.m.i per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs. n. 36/2023 ;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 23 e 25 del D.lgs. n. 36/2023 , rispettivamente in tema di ecosistema di approvvigionamento digitale e di piattaforme di approvvigionamento digitale

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 10 del 15/04/2024 del con il quale è stato attribuito alla Dott.ssa Chiara Gregorini l'incarico di Responsabile del Settore Affari legali Contratti e Innovazione;

**DETERMINA**

1. Di prendere atto della determinazione del Comune di Pioltello sopra richiamata R.G. n. 250 del 29/04/25024 che ha approvato gli elaborati progettuali tecnici necessari per la predisposizione e attivazione della procedura di gara per l'affidamento dell'accordo quadro avente ad oggetto il servizio di custodia mantenimento animali d'affezione e attività connesse del Comune di Pioltello.
2. Di procedere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 del D.lgs. n. 36/2023 ad indire, sulla base della determinazione di cui al punto 1 del presente atto, la procedura di gara europea aperta per la conclusione dell'accordo quadro con un unico operatore ai sensi dell'articolo 59 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto il servizio di custodia mantenimento animali d'affezione e attività connesse del Comune di Pioltello al fine di avviare l'iter procedimentale di competenza dell'Ufficio comune operante come CUC, come disciplinato dalla convenzione stipulata tra i Comuni associati, così come indicato in premessa, approvando gli atti di gara allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e segnatamente, il bando disciplinare con relativi modulistica, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali.
3. Di bandire la procedura di cui al punto 1 mediante ausilio della piattaforma Sintel di Aria s.p.a. certificata in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 del citato codice con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023.
4. Di procedere ad effettuare le pubblicazioni degli atti di gara.



5. Di richiedere il codice CIG, che sarà assunto a nome della Responsabile di procedimento della fase di affidamento dell'Ufficio comune operante come centrale di committenza per il tempo necessario all'espletamento della procedura di che trattasi e poi, al termine della procedura sarà operato un trasferimento in capo al Comune di Pioltello in nome e per conto del quale si sta attivando la procedura di che trattasi (Stazione appaltante delegante), essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio per quanto concerne la fase di esecuzione e che cureranno tutti gli obblighi informativi verso l'ANAC e osservatorio come previsto nella convenzione della Centrale Unica di Committenza. A tal fine si dà atto che non essendo ancora prevista nel sistema Anac e nel sistema della piattaforma telematica certificata di Anac la figura del Responsabile di fase, il Cig è assunto dal Responsabile dell'ufficio comune operante come CUC in qualità di Rup anziché in qualità di Responsabile di fase, come in realtà è, e ciò in linea con quanto indicato nel comunicato del Presidente Anac del 06/03/2024.
6. Di procedere ad avviare la gara sulla piattaforma Sintel e di effettuare il pagamento del contributo Anac per l'assolvimento della tassa Anac, dando atto che per quanto concerne l'importo necessario per il pagamento del contributo Anac, questo risulta già essere impegnato sul capitolo di riferimento assunto con determinazione richiamata in premessa cui si rinvia e si provvederà alla liquidazione dello stesso allorquando verrà contabilizzato da ANAC mediante il MAV quadrimestrale di competenza con successivo rimborso da parte del Comune in nome e per conto della quale la procedura è stata attivata.
7. Di individuare:
  - quale Responsabile del procedimento della fase di affidamento la dott.ssa Chiara Gregorini, Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC;
  - quale Autorità di gara Daniela Stabile che costituirà il Seggio di gara ausiliata dai Responsabili di procedimento Claudia Iulianelli e Luciana SvizzeroDi dare atto che il Rup è Laura Nichetti e di individuare quale Responsabile del procedimento della fase di affidamento la dott.ssa Chiara Gregorini, Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC e quale Autorità di gara Daniela Stabile che costituirà il Seggio di gara ausiliata dai Responsabili di procedimento Claudia Iulianelli e Luciana Svizzero, dando atto altresì che la gara sarà condotta da un Seggio di gara, composto dall'Autorità di gara che si avvarrà dei suddetti Responsabili di procedimento per la valutazione della documentazione amministrativa e apertura delle offerte, la Commissione Giudicatrice che sarà nominata dopo la scadenza delle offerte valuterà le offerte e il Rup Laura Nichetti condurrà il sub procedimento di verifica della anomalia/congruità delle offerte. Per quanto concerne l'attivazione dei controlli dei requisiti, viene nominata Luciana Svizzero quale Responsabile verifica requisiti (RVR) limitatamente alle fasi che saranno gestite dall'Ufficio comune operante come CUC e cesserà il proprio operato allorquando il CIG sarà preso in carico dal Comune associato in nome e per conto del quale la procedura è attivata, il quale provvederà a nominare, tra le altre, il proprio Responsabile verifica requisiti (RVR) per le fasi successive previste nel FVOE e presso l'Osservatorio Regionale.
8. Di approvare il documento di costituzione del gruppo di lavoro e assegnazione delle funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 45 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 in relazione alle funzioni tecniche svolte dall'Ufficio comune operante come CUC posto in atti al presente atto.

9. Di trasmettere la presente determinazione all' ufficio segreteria e all'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Vimodrone per gli adempimenti di competenza.

*Firmato digitalmente*  
IL RESPONSABILE  
Gregorini Chiara